Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

# ARTICOLO 1 (Finalita`)

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalita' degli impianti ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.

## **ARTICOLO 2**

(Infortuni domestici)

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.

# **ARTICOLO 3**

(Servizio sanitario regionale)

- 1. E' compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attivita' di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualifichino le attivita' correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.
- 2. Nel Piano sanitario regionale e` inserito il progetto obiettivo "promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici" che stabilisce obiettivi, risorse e modalita` di attuazione.
- 3. L'agenzia regionale di sanita' (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per

l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.

### ARTICOLO 4

(Comitato regionale di coordinamento)

- 1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all'educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:
- a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;
- b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all'assicurazione contro gli incidenti domestici;
- c) offrire un'attivita' di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.

# ARTICOLO 5

(Destinatari)

- 1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
- 2. Le iniziative di cui all'articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unita' sanitarie locali.
- 3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso:
- a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
- b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.

### ARTICOLO 6

(Tipologia di interventi)

- 1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, i progetti:
- a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e

- realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL, dall'INAIL e dall'ISPELS;
- b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati :
- b) bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico cosi` come definiti dall`articolo 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999:
- b) ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
- c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;
- d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualita` della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
- e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle universita`, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;
- f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende USL, l'INAIL, L'ISPELS e gli Enti locali;
- g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
- h) Le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

# ARTICOLO 7

(Erogazione dei contributi)

- 1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalita` di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all`articolo 6, con specifico riferimento alle modalita` attuative individuate per i piani integrati di salute.
- 2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.
- 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull'andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.

# **ARTICOLO 8**

(Concorso finanziario di altri soggetti privati)

- 1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
- 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.
- 3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
- 4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo articolo 9, comma 2.

# ARTICOLO 9

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l'esercizio 2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 "Azioni programmate di cui al P.R.S. spese correnti" del bilancio di previsione 2005-2007.
- 2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.